



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma. vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 7321]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 20/2019 – 61.23

34.43.01 / fasc. SS-PNRR (Giada) 10/2021 – 1.3

Oggetto: [ID_VIP: 7321] **MONTEMILONE (PZ) - VENOSA (PZ):** impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Longa" da realizzarsi nel comune di Montemilone (PZ) e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ), avente potenza nominale pari a 61.6 MW.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Proponente: Crono Rinnovabili S.r.l

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

c.p.c.

Al Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia



MINISTERO
DELLA
CULTURA

f

Al Servizio II della DG ABAP – Scavi e tutela del patrimonio archeologico

Al Servizio III della DG ABAP – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri*”

prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020, che ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;



VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell’allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall’art. 8, comma 2-*bis*, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) individuati nell’allegato I-*bis* al decreto legislativo 152/2006;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell’*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell’attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall’enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell’edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell’architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023, con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti*



rinnovabili.

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

CONSIDERATO che, con nota prot.n. CRN022108804-O-006, acquisita agli atti dell'allora MiTE con prot. n. MATTM/88575 in data 11/08/2021, la Crono Rinnovabili S.r.l., in qualità di Società proponente, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 152/2006;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 92524 del 31/08/2021, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 29148-A del 01/09/2021, dopo aver esaminato la documentazione allegata alla suddetta istanza, ha comunicato alla società proponente la necessità di un perfezionamento atti relativa ai giorni previsti dalla normativa per la presentazione delle osservazioni;

RILEVATO che, a riguardo, la proponente, con nota prot. n. 30931-A del 17/09/2021, ha sottolineato come «Tra le norme di semplificazione per favorire la transizione energetica ed il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, rientra quella di cui all'art. 24 il quale al comma 3 dispone: 'Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi...'; pertanto, il termine per la presentazione di osservazioni è stato correttamente indicato dalla scrivente in 30 giorni dalla pubblicazione, essendo il termine di 60 giorni



valevole per i progetti diversi da quelli di cui all'art. 8 comma *2bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.»;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 112238 del 18/10/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 34937-A del 18/10/2021, effettuate le verifiche preliminari di legge al fine di accertare la procedibilità dell'istanza in argomento, ha precisato che il riavvio e la prosecuzione dell'iter istruttorio sarebbero avvenuti solo a seguito dell'insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, e comunque entro 180 gg;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 12 del 26/10/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 36127 del 27/10/2021, la Società ha trasmesso una nuova istanza, modificata secondo quanto richiesto nella suddetta nota dal MiTE, il quale, verificata la correttezza e completezza di tutta la documentazione, con nota prot. n. 11153 del 31/01/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 3464-A del 01/02/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il nominativo del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3870-P del 03/02/2022, ha chiesto alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito, formulando il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 1806-P del 17/02/2022, acquisita agli atti con prot. 6089-A del 17/02/2022, ha chiesto alla società proponente di trasmettere la documentazione integrativa;

CONSIDERATO che l'allora competente Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 6196-P del 17/02/2022, riscontrate carenze documentali per gli aspetti di propria competenza, ha chiesto alla società proponente di integrare la documentazione allegata all'istanza;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC dell'allora MiTE, con nota prot. n. 1485 del 12/03/2022, acquisita agli atti con nota prot. 10048-A del 15/03/2022, ha inviato alla società proponente una propria richiesta di integrazioni, richiamando anche la summenzionata nota della Scrivente;

CONSIDERATO che, la Società proponente, con nota del CRN20220323-O-024, acquisita agli atti col prot. n. 38002 del 24/03/2022, ha chiesto una proroga per la consegna della documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 59837 del 13/05/2022 l'allora MiTE, ha comunicato alla società la concessione di una proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. n. 19372 del 23/05/2022, la società Crono rinnovabili S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. n. 20052-A del 26/05/2022, la medesima società ha trasmesso documentazione integrativa spontanea;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. n. 22244-A del 13/06/2022, la ditta proponente ha inviato ulteriore documentazione integrativa spontanea;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 75386 del 16/06/2022, acquisita al prot.n. 22939-A del 16/06/2022, l'allora Direzione generale CRESS dell'allora MiTE ha provveduto a comunicare l'avvio di una nuova consultazione pubblica e la pubblicazione di tutte le integrazioni pervenute all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7978/11723>

CONSIDERATO che, da un primo esame della documentazione trasmessa, è risultato che nell'Area Vasta



di Indagine sono ricomprese anche porzioni del territorio della Regione Puglia, e che data la natura dell'intervento si è reso necessario valutare anche la eventuale sussistenza di impatti indiretti su tali aree;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23132-P del 17/06/2022, ha quindi richiesto sia alla Soprintendenza della Basilicata che a quella per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, competenti per territorio, ed ai Servizi II e III della medesima Direzione di formulare eventuali osservazioni in relazione alle sole modifiche apportate con le integrazioni suddette agli elaborati progettuali;

VISTO che, con nota del 01/07/2022, acquisita agli atti del MiTE con prot. n. 82627 del 04/07/2022, la Società Nausicaa S.r.l., in riscontro alle integrazioni disposte da Crono Rinnovabili Srl, pubblicate nel sito Ministero della Transizione Ecologica il 26/05/22, determinanti l'avvio della nuova consultazione pubblica del 16/06/2022, ha presentato le proprie osservazioni, evidenziando interferenze tra l'impianto in esame e il parco eolico dalla stessa sottoposto a procedimento di VIA statale in data antecedente a quella dell'istanza della Crono Rinnovabili S.r.l.;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 26280-A del 13/07/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il parere endoprocedimentale, rilevando *“elementi di incompatibilità dell'impianto rispetto alla parte di territorio ricadente nei limiti amministrativi della Puglia”*;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 29286-A del 04/08/2022, la società ha inviato nuovamente documentazione integrativa spontanea;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con nota prot. n. 2897-P del 30/08/2022, ha chiesto alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 9812-P del 08/09/2022, acquisita con prot. n. 3199-A del 08/09/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha confermato il proprio parere endoprocedimentale ribadendo la sussistenza di *“elementi di incompatibilità dell'impianto rispetto alla parte di territorio ricadente nei limiti amministrativi della Puglia”*;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 111471 del 19/09/2022, l'allora Ministero della Transizione Ecologica, ha inviato la documentazione integrativa reperibile all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7978/11723>

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 14947-P del 07/12/2022, acquisita con prot. n. 6651-A del 09/12/2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ha trasmesso il parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, con note prot. n. 6838-I del 13/12/2022 e prot. n. 7317-I del 22/12/2022, rispettivamente il Servizio III e II della DG ABAP hanno inviato i contributi istruttori relativi al procedimento in esame, concordando con le valutazioni formulate dalle competenti Soprintendenze;


VISTO che, come evidenziato nel testo delle Osservazioni pubblicate sul sito del MiTE, la Nausicaa Srl in data 08/04/2021 aveva presentato un'istanza di autorizzazione con PUA per il progetto eolico ID_VIP 6033,



composto da 11 aerogeneratori denominato "Gaudiano", mentre in data 11/08/2021 la società Crono Rinnovabili Srl aveva presentato al MiTE un'istanza di VIA per il progetto eolico ID_VIP 7321, oggetto delle presenti valutazioni;

RILEVATO, pertanto, che il progetto ID_VIP 6033 è stato presentato in data antecedente a quella del presente procedimento, la Nausicaa Srl ha sottolineato come gli aerogeneratori denominati T8 e T9 del progetto in esame interferirebbero con gli aerogeneratori WTG 05 e WTG 06 del proprio impianto, non rispettando le distanze prescritte dal D.M. 219/2010 relativamente alla direzione prevalente del vento;

PRESO ATTO che nelle osservazioni suddette la Società Nausicaa S.r.l. ha inoltre segnalato che il progetto eolico Milonia, il cui provvedimento ambientale regionale favorevole è stato prorogato con Decreto MiTE n.119 del 16/03/2022, non è quello rappresentato nelle cartografie prodotte dalla Crono Rinnovabili Srl, in quanto gli aerogeneratori indicati nel Decreto di Proroga richiamato sarebbero 20 e non 17. Ancora, nel testo delle osservazioni si legge che: «Le coordinate impiegate negli elaborati per rappresentare il layout Milonia Srl differiscono da quelle indicate nella D.G.R. Regione Basilicata prorogata (al netto delle 3 mancanti)»;



Stralcio cartografico dal documento Osservazioni della Società Nausicaa Srl, indicante le distanze tra gli impianti 'Serra Longa' e 'Gaudiano'.

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione;


VISTO E CONSIDERATO che la società proponente non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle Osservazioni presentate da parte del pubblico;

CONSIDERATO che il MASE, con nota prot. n. 14324 del 01/02/2023, nell'informare la Scrivente dell'emissione del parere della Commissione tecnica PNRR/PNIEC (n. 103 del 15 dicembre 2022), ha chiesto a questo Ministero di provvedere alla trasmissione del parere di competenza, al fine di procedere alla


predisposizione del provvedimento finale di compatibilità ambientale;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati delle competenti Soprintendenze ABAP e dei Servizi II e III di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

PREMESSO che il progetto di cui trattasi interessa i territori comunali di Montemilone e Venosa, nella provincia di Potenza. Nello specifico, per il primo comune è prevista l'installazione di tutti gli aerogeneratori costituenti il parco eolico (siglati con T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11) e la realizzazione del cavidotto di trasporto dell'energia alla Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET "Crono Rinnovabili S.r.l."), anch'essa da realizzare, per collegare l'impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Nel comune di Venosa, invece, il progetto prevede la predisposizione di un breve tratto di cavidotto, di circa 4 chilometri. Gli aerogeneratori avranno una potenza unitaria di 5.6 MW, per una potenza complessiva del parco di 61.6 MW;



Gli interventi in progetto con riferimento ai territori dei comuni di Montemilone e Venosa, ed il buffer considerato come area di Studio



Inquadramento progetto su base IGM 25.000, immagine tratta da da F0375-C-R02-A_A.19.0_Relazione specialistica sulla componente paesaggio, pag.6

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del **"Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo"** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Montemilone e Venosa** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni";*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato *"Distretto di turismo rurale"* e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse *"Aree interne della Regione"*;
- il **"Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022"** (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *"l'Italia del turismo e della cultura"*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come **"Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale"**, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;**
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **"strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne"** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filiere" presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**



- lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
- la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,



- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del



riscaldamento climatico;

- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
 - l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, **con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del



Mare”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;



RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l’aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all’87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all’anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall’esterno;
- A trainare l’ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l’energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l’aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l’ambiente, dall’altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell’impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall’infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO, nello specifico del presente procedimento, che, per quanto concerne **l’ambito territoriale lucano**, la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP hanno espresso parere negativo alla realizzazione dell’opera, per gli impatti che la stessa avrebbe sui beni paesaggistici e culturali ricadenti nel territorio interessato.

In particolare, dalle valutazioni dei suddetti uffici, che qui si condividono, emerge anzitutto la seguente situazione vincolistica:

1.1. BENI PAESAGGISTICI

1.1.a. indicazione dell’esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell’articolo 142 del Codice:

- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. b) "i territori contermini ai **laghi** compresi in una fascia della



profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi":

- Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano) — BP124b_019, a circa 6 km verso est da T11;
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":
 - Si segnalano interferenze tra il cavidotto e i seguenti fiumi: Valle Cormita, Vallone Esca e S. Nicola e Vallone Melito

L'area vasta di analisi (10 Km), inoltre, comprende i seguenti beni:

- Vallone delle Castagne o D. Lucito inf. n. 481
 - Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna inf. n. 580;
 - Vallone Cormita inf. n. 581;
 - Vallone Esca e S. Nicola inf. n. 580;
 - Vallone Melito inf. n. 581;
 - Vallone S. Stefano inf. n. 586;
 - Vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico inf. n. 586;
 - Vallone Lampeggiano e Noci Servale;
 - Fosso Cugnariello e Fontana dell'Arena inf. n. 589;
 - Vallone Chiatraguarnieri;
 - Ruscello Carpellotto e Vallone Cupa;
 - Fiumara di Venosa e Matinella;
 - Vallone S. Domenica;
 - Fiume Lucone;
 - Torrente Basentello.
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. g) "i territori coperti da **foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"
 - Formazioni Igrofile;
 - Querceti mesofili e meso-termofili.
- D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. h) "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da **usi civici**"
 - La società proponente, a seguito di integrazioni volontarie presentate in data 09/06/2022, ha trasmesso l'elaborato "05 — *Relazione usi civici — Montemilone*", dal quale emerge che i terreni, di cui alle particelle 143, 148 e 150 del Foglio 25 (Comune di Montemilone), hanno la seguente situazione
 - Foglio 25, particelle 148 e 150: Utenza NON convertita in enfiteusi perpetua (Arbitraria Occupazione);
 - Foglio 25, particella 143: Utenza convertita in enfiteusi perpetua (Allodio) — Ordinanza Commissariale rep. 573 del 20/11/1939, approvata con R.D. del 25/01/1940.
- D. Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. m) "le **zone di interesse archeologico**" Ricadono nell'area vasta di analisi i seguenti **tratturi**:



- nr. 006 — PZ Regio Tratturello Rendina — Canosa;
- nr. 009 — PZ Regio Tratturello Venosa — Ofanto;
- nr. 010 — PZ Regio Tratturello Lampeggiano;
- nr. 011 — PZ Regio Tratturello Stomara — Montemilone;
- nr. 012 — PZ Regio Tratturello Lavello — Minervino;
- nr. 014 — PZ Regio Tratturello Stomara — Montemilone;
- nr. 018/019/022 — PZ Regio Tratturo Melfi — Castellaneta;
- nr. 020 — PZ Regio Tratturello Stomara — Montemilone;
- nr. 021 — PZ Regio Tratturello Canosa — Monteserico — Palmira;
- nr. 024 — PZ Regio Tratturello di Notarchirico;
- nr. 044 — PZ Tratturello Comunale

1.1.b. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Strutturale Provinciale (PSP), approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n°56 del 27 novembre 2013

1.1.c. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- I beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Lavello e Banzi.

1.2. BENI ARCHITETTONICI

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- VENOSA
 - Masseria Saraceno - Quaranta (ex La Caccia) - D.M. del 08/02/1997;
 - Masseria Casone (ex il Casone) - D.M. 08/10/1992;
 - Masseria Santangelo (ex Casino Santangelo) - D.M. 03/04/1992;
 - Masseria Matinella - Veltri - D.M.27/02/1992.
- PALAZZO SAN GERVASIO
 - Stazione ferroviaria di Palazzo San Gervasio - D.S.R. n.28 del 14/03/2018
 - Castello Svevo di Palazzo San Gervasio - D.M. del 07/02/1997;
 - Palazzo Camillo D'Errico - D.S.R. n. 72 del 19/09/2018.
- MONTEMILONE
 - Masseria Torre di Quinto - D.M. del 08/10/1992, nel buffer di 3 Km indicato dalla L. R. 54/2015, ricadono gli aerogeneratori da T5 a T11
- LAVELLO
 - Masseria di Giustino Fortunato - D.M. 27/09/189
 - Masseria Bosco delle Rose - D.M. del 21/08/1995);
 - Masseria Iannuzzo — D.M. 08/10/1992;



1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10:

- comma 1) I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Lavello.
- comma 4) lettera g: Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di Venosa, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Lavello.

1.3. BENI ARCHEOLOGICI

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del CBCP:
 - Loreto/Notarchirico in Venosa - D.S. del 19/12/1980;
 - Matinelle in Palazzo San Gervasio - D.D.R. del 18/01/2012;
 - Posta Scioscia in Lavello - D.M. 29/03/1977.

1.3.b. esistenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

- Nell'area in cui l'impianto ricade sono presenti molti punti di interesse archeologico, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio.

RILEVATO, pertanto, che l'intervento potrebbe interferire coi sopradescritti beni, se ne specificano di seguito i **potenziali impatti**:

Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI**:

Dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.) e di tutti i fotoinserimenti, in cui sono stati inseriti anche gli altri impianti esistenti e quelli autorizzati, si evince che **l'impianto è visibile da**:

- SS655 — Strada di interesse sovralocale (punto di presa A);
- Regio Tratturello Stornara- Montemilone (punto di presa G);
- affaccio nord est dal Comune di Montemilone (punto di presa I); Tratturello Canosa — Monteserico — Palmira (punto di presa J);
- Tratturo Venosa — Ofanto (punto di presa N);
- Tratturo Lavello — Minervino (punto di presa O).

Dall'esame della cartografia in cui sono stati indicati gli **interventi collaterali** a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere, risulta che l'opera potrebbe interferire e/o generare effetto selva coi seguenti altri impianti:

Parchi esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico n°3 nel comune di Lavello (n°12 aerogeneratori). Potenza complessiva 39,6 MW;
- Parco eolico n°39 nel comune di Lavello (n°7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Parco eolico n°46 nel comune di Lavello (n°7 aerogeneratori). Potenza complessiva 14 MW;
- Parco eolico n. 21 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 34MW;
- Parco eolico n. 13 nel comune di Banzi (n. 5 aerogeneratori). Potenza complessiva 10MW; Parco eolico n. 14 nel comune di Banzi (n. 15 aerogeneratori). Potenza complessiva 30MW;

Parchi autorizzati (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

- Parco eolico n. 48 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;
- Parco eolico n. 64 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 18 aerogeneratori). Potenza complessiva 36MW;
- Parco eolico n. 65 nel comune di Palazzo S. Gervasio (n. 08 aerogeneratori). Potenza complessiva 16MW;
- Parco eolico n. 52 nel comune di Montemilone (n. 05 aerogeneratori). Potenza complessiva 18MW;
- Parco eolico n. 56 nel comune di Montemilone (n. 17 aerogeneratori). Potenza complessiva 60MW;
- Parco eolico n. 69 nei comuni di Venosa - Maschito (n. 9 aerogeneratori). Potenza complessiva 38,9 MW;

Parchi eolici in corso di istruttoria fortemente interferenti con il parco in oggetto:

- Parco eolico proposto dalla società GR Value Development S.r.l., localizzato in Venosa e Montemilone, denominato "Tre Mani"; codice pratica ID_VIP: 5552, istanza di VIA presentata in data 07/09/2020;
- Parco eolico proposto dalla società COGEIN ENERGY S.r.l., localizzato in Venosa, in località Boreano; istanza di PAUR presentata in data 07/08/2020;
- Parco eolico proposto dalla società WINDERG S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone; istanza di PAUR presentata in data 06/07/2020 e 20/07/2020;
- Parco eolico proposto dalla società MILLEK S.r.l., localizzato nel Comune di Montemilone; codice pratica ID_VIP: 5734, istanza di VIA presentata in data 16/12/2020;
- Parco eolico proposto dalla società NAUSICAA S.r.l. S.r.l., localizzato nei Comuni di Montemilone e Venosa, denominato "Impianto Gaudiano"; codice pratica ID_VIP: 6033, istanza di VIA presentata in data 08/04/2021.

Si evidenzia, inoltre, la presenza di diversi parchi di **minieolico** ricadenti nell'area vasta di analisi.

Con riferimento ai **BENI ARCHITETTONICI**:

Dall'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, tenuto conto anche dei fotoinserimenti prodotti, si evince come l'impianto eolico progettato sia interamente visibile dalla Masseria Torre di Quinto in Montemilone.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



MASSERIA TORRE DI QUINTO		Firmato digitalmente da GIOVANNI DI SANTO
COMUNE: Montemilone	C = IT	
DESCRIZIONE: Bene monumentale BCM_255 - D.Lgs 22 gennaio 2004, n.22		
Coordinate WGS 84/U.T.M.: S82542 E; 4545354 N		
DISTANZA DALL'IMPIANTO EOLICO: 1,1 km dalla wtg più vicina		

CENNI STORICI

Masseria fortificata isolata ubicata nel Comune di Montemilone. Nell'aprile del 1861 è stata sede dello scontro tra il maggiore Giuseppe d'Errico e la banda dei briganti capeggiata da Pasquale Domenico Romano, detto il Sergente Romano di Gioia del Colle. Il maggiore d'Errico, con un'imboscata riesce a sventare l'incontro tra la banda di Romano e quella di Carmine Crocco. Gli uomini che periscono in quell'agguato, vengono gettati in un pozzo, ancora oggi ricordato come il "Pozzo dei Briganti".

Parco eolico "Serra Longa"

- Layout
- ⬇ Buffer sovralocale (50 x Htot)

PPTR PUGLIA

6.3.1 Componenti culturali e insediative

- UCP-Città consolidata
- UCP-Segnalazioni architettoniche e archeologiche
- UCP-Aree app. alla rete dei tratturi
- UCP-Aree a rischio archeologico
- ▨ UCO-Aree di rispetto della rete dei tratturi
- ▨ UCP-Aree di rispetto dei siti storico culturali
- ▨ UCP-Aree di rispetto delle zone di int. archeologico

Aree sottoposte a a vincolo ex d.lgs. n.42/2004

Artt.10,15-Beni monumentali

- Centroidi beni vincolati

Artt. 10, 13, 45-Beni archeologici

- Centroidi beni vincolati

Art. 10, 13 Tratturi Provincia di Potenza

Masseria Torre di Quinto. Scheda di analisi (Elaborato integrativo della società del 26/05/2022), relativo all'analisi dei beni culturali ricadenti nell'AVI).

Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI**:

Dall'esame della documentazione prodotta è emerso come l'area interessata dall'intervento presenti un altissimo potenziale archeologico, definito dai numerosi siti individuati nel corso delle indagini di topografia antica che hanno interessato l'agro venusino, così come dagli elementi di sopravvivenza di viabilità antica noti da bibliografia e in parte ricalcati dai tratturi oggetto di specifica disposizione di tutela.

Nella Relazione archeologica si segnala la vicinanza di molti siti di interesse archeologico — sia noti da bibliografia e dati d'archivio che individuati nel corso delle ricognizioni di superficie condotte nell'ambito della redazione del documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico — alle aree interessate dall'impianto degli aerogeneratori così come ai tratti di viabilità lungo la quale è previsto il tracciato del cavidotto. In dettaglio, è stato valutato un **"rischio alto"** per le aree interessate dal progetto delle torri distinte come T 4,5,8 e per il tratto di cavidotto in loc. Pezza di San Rocco; "un generico rischio medio per gran parte del tracciato di progetto, data la numerosa presenza di siti" e "un generico rischio basso per il tratto di cavidotto lungo le S.P.21, S.P. 47, S.P. 115, S.P. 76, S.P. 127, a N del Comune di Montemilone e per le torri T 1,2,3,6,7,9,10 e 11" (F0375-A-R05-A_A_4_0_Relazione_archeologica, pag. 168).

Con nota del 17/04/2022, la Direzione Generale ABAP trasmetteva richiesta di integrazione all'allora MiTE, chiedendo anche l'attivazione dell'accordo previsto dall'art. 25, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Considerata, quindi, la richiesta della società proponente di un confronto con la competente Soprintendenza lucana, dopo una


specifica riunione, tenuta al fine di discutere dell'attivazione della procedura di archeologia preventiva relativa al progetto in oggetto, è stato siglato un accordo, trasmesso dalla Soprintendenza alla Società proponente con nota prot. 6039-P del 18/05/2002.

In base all'accordo stipulato, la suddetta Soprintendenza, con nota prot. 7660-P del 22/06/2022, ha prescritto alla Società proponente tre saggi della misura di 10x20 metri, da realizzarsi nelle aree identificate catastalmente al Fg 5 1³.11a 62, Fg 15 Pala 41 e Fg 16 1³.11a 136.

In riscontro alla nota del 22/06/2022, la Società proponente ha trasmesso, in data 01/08/2022, comunicazione con la quale è stata rappresentata l'impossibilità all'esecuzione dei saggi "non avendo, ad oggi, la disponibilità dei suoli" e precisando "che le indagini prescritte saranno effettuate prima effettivo inizio dei lavori e, in conformità a quanto stabilito nell'Accordo stipulato dalla Scrivente con codesto Spett.le Ente".

Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI**:

La disamina dei materiali presentati dalla Società permette di osservare come l'impianto eolico in esame si inserisca in un comparto territoriale in cui sono già presenti numerosi parchi eolici, minieolici e fotovoltaici.



Dall'analisi condotta dagli uffici di questo Ministero emerge come esso interferisca, per una parte di cavidotto, con i fiumi Valle Cormita, Vallone Esca e S. Nicola e Vallone Melito, tutelati *ope legis*.

Dalla valutazione della documentazione, in merito agli aspetti percettivi sulla visibilità dell'impianto, si desume che il parco in progetto risulta prossimo alla Masseria Torre di Quinto, ricadente nel Comune di Montemilone: **ben sei turbine sarebbero collocate all'interno del buffer individuato dalla L.R. 54/2015.**





Masseria Torre di Quinto (cod. r BCM 255d, id ViR 208066). Immagine tratta da Google street view, ripresa dal percorso della strada comunale che viene utilizzata come connessione funzionale tra le torri 6 e 7.

La masseria è collocata a poca distanza da una delle serie di aerogeneratori, in particolare lungo la linea di connessione alle torri 6 e 7, a 155 metri dalla strada, a 1030 metri dalla torre più prossima, la n.6.

Inoltre, il parco in questione è totalmente visibile dalla porzione nord est del Comune di Montemilone e, seppure in lontananza, dal Castello Svevo di Palazzo S. Gervasio.

Per quanto riguarda i ricettori sensibili dinamici, presenti nell'area vasta di analisi, il parco in progetto è visibile da molte arterie appartenenti alla fitta rete tratturale dell'area.

Pertanto, tenendo conto degli aspetti percettivi e della visibilità dell'impianto dai suddetti siti e monumenti e considerata la presenza nell'area di analisi di numerosi altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si rilevano interferenze e impatti significativi, che compromettono la rilevanza e l'integrità del paesaggio naturale in cui l'impianto si inserisce (area Vulture Alto Bradano).

CONSIDERATO che, per quanto concerne **l'ambito territoriale pugliese compreso nell'AVI:**

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio"*;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il *"PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"*, e che in particolare:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto



della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede (Cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

CONSIDERATO che, sulla base di tali riferimenti normativi, la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP hanno evidenziato che nel *buffer* distanziale di 10 km (come disposto dal D.M. 10 settembre 2010) ricadono i seguenti B.C. e U.C.P.:

- gli U.C.P. della città consolidata per i comuni di Minervino Murge (BAT) ad est, Spinazzola (BAT) a sudest, Canosa di Puglia (BAT) a nord;
- il "Regio Tratturo Melfi-Castellaneta", il "Tratturello Rendina-Canosa", il "Tratturello Lavello-Minervino" e il "Regio Tratturello Canosa-Monteserico Palmira";
- le componenti culturali e insediative individuate dal Piano Paesaggistico della Regione Puglia, prossime alla "Masseria Cristiani", alla torre della "Masseria Di Noia" e allo jazzo della "Masseria Santa Lucia Nuova";
- a circa 7 km la zona gravata da usi civici in Contrada Santissima, adiacente alla villa romana; i luoghi panoramici in corrispondenza del Monte Guardianello e alcuni belvedere di Spinazzola e della città di Minervino Murge, dove il PPTR ha individuato un cono visuale;
- le strade a valenza paesaggistica nella città di Minervino e a valenza panoramica per i Tratti della Strada Provinciale 155, 230 e 234 e della Statale Ofanto;
- i corpi idrici e due invasi artificiali, l'"Invaso del Locone" e l'"Invaso del Lampeggiano", nonché i reticoli idrografici che costituiscono una connessione alla Rete ecologica della Regione Puglia;
- **l'attraversamento del cavidotto MT di connessione alla sottostazione 30-150kV intercetta i corsi d'acqua vincolati ai sensi del d.lgs 42/04 "Valle Cornuta", "Vallone Melito" ed il torrente "Vallone S. Maria-San Nicola-il Loconcello.**

CONSIDERATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata da questa SS PNRR, ai sensi della lettera *c-quater* del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 sul progetto eolico in esame, proposto da Crono Rinnovabili S.r.l, si rileva come **l'impianto non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, poiché lo stesso rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 e della parte seconda del D. Lgs. 42/2004.

Di seguito le interferenze identificate:


Beni Monumentali (art. 10 del D. Lgs. 42/2004)

- "Masseria Torre di Quinto", comune di Montemilone (D.M. del 08/10/1992)
- "Masseria Casone (ex Il Casone)", comune di Venosa (D.M. del 08/10/1992)
- "Masseria Saraceno - Quaranta" (ex La Caccia), comune di Venosa (D.M. del 27/08/1998)
- "Masseria Matinella - Veltri", comune di Venosa (D.M. del 27/02/1992)

Beni Archeologici Tratturi (art. 10 del D. Lgs. 42/2004)

- Regio tratturello Canosa-Monteserico-Palmira (D.M. del 22/12/1983)






Stralcio cartografico GIS. Elaborazione SS PNRR

CONSIDERATO che, in merito agli aspetti percettivi sulla **visibilità dell'impianto**, sempre in relazione all'ambito pugliese, i competenti uffici hanno messo in evidenza come il parco in progetto risulti prossimo alle perimetrazioni di alcuni parchi e riserve naturali e di siti di rilevanza naturalistica. Infatti, le opere in progetto ricadono nelle immediate vicinanze del "Parco naturale regionale Fiume Ofanto" e del Sito di Interesse comunitario SIC IT9 150041 "Valloni di Spinazzola" (distanti circa 1 km). Inoltre il buffer di studio intercetta anche il "Parco nazionale dell'Alta Murgia-EUAP0852" e la Zona di Protezione Speciale ZPS 19120007 "Murgia Alta", distanti dalle opere in progetto circa 5 km. Infine il buffer di analisi intercetta il Sito di Interesse comunitario "Valle Ofanto-Lago di Capaciotti SIC IT9 120011".

RILEVATO, pertanto che, tenendo conto degli aspetti percettivi e della visibilità dell'impianto dai suddetti parchi - riserve naturali e di siti di rilevanza naturalistica, sono state riscontrate potenziali interferenze, anche in combinazione con quelli esistenti ed autorizzati che compromettono la rilevanza e l'integrità del paesaggio pugliese.

VALUTATO, in particolare, che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi e l'impatto cumulativo, interagisce negativamente con gli altri impianti indicati negli elaborati di progetto amplificandone l'effetto selva e producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati; in particolare si evidenzia che l'impianto risulterebbe quasi interamente visibile persino da centri abitati collocati a margine del perimetro dell'AVI (quali Minervino Murge, Palazzo San Gervasio, ecc.);



Parco eolico "Serra Longa"

Aerogeneratori

◆ Layout di progetto

— Cavidotto

Sottostazione

■ Stazione Terra

■ Stazione utente

Area attinente i parchi eolici

□ Area impianto eolico in progetto (art.52 L.R. 22 novembre 2018, n. 38)

□ Buffer sovralocale (50 x Htot)

□ Limiti comunali

Analisi di intervisibilità


□ Visibilità nulla (0 aerogeneratori visibili)

□ Visibilità bassa (1-3 aerogeneratori visibili)

□ Visibilità media (4-7 aerogeneratori visibili)

□ Visibilità alta (8-10 aerogeneratori visibili)

□ Visibilità totale (11 aerogeneratori visibili)



Parco eolico "Serra Longa"

Aerogeneratori

◆ Layout di progetto

◆ Autorizzati

◆ Esistenti

◆ in corso

◆ Minieolici esistenti

Area attinente i parchi eolici

□ Area impianto eolico in progetto (art.52 L.R. 22 novembre 2018, n. 38)

□ Area impianti autorizzati

□ Area impianti esistenti

□ Area impianti in corso di autorizzazione

Fotovoltaico

□ esistente

□ in corso

□ Cavidotto

Sottostazione

□ Stazione Terra

□ Stazione utente

□ Buffer sovralocale (50 x Htot)

□ Limiti comunali

Analisi di intervisibilità

□ Nessun aerogeneratore visibile





□ Visibilità degli aerogeneratore esistenti

□ Visibilità degli aerogeneratore sia di progetto sia esistenti

Stralci in cui si rappresenta la sovrapposizione fra la visibilità teorica degli aerogeneratori esistenti e di progetto e la sovrapposizione fra la visibilità teorica degli aerogeneratori in iter di autorizzazione, autorizzati, esistenti e di progetto.

VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati, è opportuno rappresentare che, dall'analisi dell'allegato *Fotoinserimenti integrativi*, gli aerogeneratori produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da:

- beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004;



Punto di scatto localizzato nei pressi della Masseria Torre di Quinto.


VALUTATO nello specifico, che, la sovrapposizione dell'impianto di progetto con i numerosi impianti già presenti, nello stesso territorio, porterebbe inevitabilmente alla creazione di "effetto selva" in considerazione della concentrazione di un numero così rilevante di aerogeneratori in un ambito così ridotto;

CONSIDERATO E VALUTATO che, la vicinanza con gli aerogeneratori rispetto ai beni sopra menzionati, così come si evince anche dalle fotosimulazioni, determina impatti sia diretti sia cumulativi, quest'ultimo dovuto ad impianti eolici di grande generazione in fase di autorizzazione;

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico,*

- Nel citato parere prot. 9812/2022, la SABAP-BAT rappresenta che il perimetro dell'area *buffer* intercetta lembi di territorio pugliese, in particolare viene evidenziata la vicinanza dell'impianto con B.C. "posti nel territorio in relazione all'AVI di progetto", nello specifico: il "Regio Tratturo Melfi-Castellaneta", il "Tratturello Rendina-Canosa", il "Tratturello Lavello-Minervino" ed il "Regio Tratturello Canosa-Monteserico Palmira", rivelando inoltre potenziali interferenze rispetto agli aspetti percettivi e della visibilità dell'impianto in relazione anche all'aspetto paesaggistico.





Interferenza della linea di connessione tra alcune delle torri e il tratturo, immagine tratta dal GIS elaborato dalla segreteria Tecnica SS PNRR.

In particolare la connessione tra le torri 1, 2, 3 e 4 viene realizzata proprio lungo il sedime del Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira.

- Nel suindicato parere prot. 14947/2022, la SABAP-BAS esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto in quanto esso andrebbe a collocarsi nel territorio comunale di Montemilone (PZ) che si trova tra l'altopiano delle Murge a Est, la depressione bradanica (Fossa di Nevosa) a Sud e il Tavoliere delle Puglie a Nord.

L'area è caratterizzata a nord-est da modesti rilievi modellati dall'erosione fluviale di brevi corsi d'acqua a carattere torrentizio affluenti del fiume Bradano. In passato la zona è stata indagata sistematicamente, incrementando la conoscenza del suo potenziale archeologico. Le indagini più recenti hanno messo in evidenza un'antropizzazione diffusa e continuativa in tutto il comprensorio avvalorata dalla presenza di numerosi siti noti e una fitta rete viaria antica. Il territorio di Montemilone, rappresenta uno spazio di frontiera tra Venosa, centro dell'*ager Venusinus* e Canosa, nucleo insediativo attorno a cui gravita l'*ager Ofantino*, anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata.

- La SABAP-BAS inoltre, sulla base della documentazione di progetto e degli esiti di recenti indagini di topografia antica, elenca puntualmente i siti gravanti sia nelle aree direttamente interessate dalle opere in oggetto che nelle sue immediate vicinanze, nello specifico:

Aree di vincolo archeologico individuate ai sensi degli artt. 10,13 e 45 del CBCP:

- Loreto/Notarchirico in Venosa – D.S. del 19/12/1980;



- Matinelle in Palazzo San Gervasio – D.D.R. del 18/01/2012;
- Posta Scioscia in Lavello – D.M. 29/03/1997;
- Viene rappresentato l'**altissimo potenziale archeologico del comprensorio** *“definito dai numerosi siti individuati nel corso delle indagini di topografia antica che hanno interessato l'agro venusino, così come dagli elementi di sopravvivenza di viabilità antica noti da bibliografia e in parte ricalcati dai tratturi oggetto di specifica disposizione di tutela”*. Inoltre, nella Relazione archeologica è stata segnalata la vicinanza di molti siti di interesse archeologico alle aree interessate dall'impianto degli aerogeneratori così come ai tratti di viabilità lungo la quale è previsto il tracciato del cavidotto. In particolare, *“è stato valutato un rischio alto per le aree interessate dal progetto delle torri distinte come T 4,5,8 e per il tratto di cavidotto in loc. Pezza di San Rocco; un generico rischio medio per la gran parte del tracciato di progetto, data la numerosa presenza di siti [...]”*;

EVIDENZIATO, inoltre, che, in riscontro alla richiesta di integrazioni della Direzione Generale ABAP prot. 6196 del 17/02/2022 che prevedeva l'attivazione dell'accordo ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, la SABAP-BAS ha intrapreso delle interlocuzioni col Proponente per l'attivazione dell'archeologia preventiva, ma la Società ha trasmesso una comunicazione con la quale rappresentava l'impossibilità di svolgere i saggi prescritti *“non avendo oggi la disponibilità dei suoli”* e precisando *“che le indagini prescritte saranno effettuate prima effettivo inizio dei lavori e, in conformità a quanto stabilito nell'Accordo stipulato”*;

RIBADITO che, nonostante non sia stata attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. del succitato art. 25;

RITENUTO nel merito che l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di “irradiamento” dei beni paesaggistici presenti in un'area *“quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto



proposto;

- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *“La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono qualità identitaria del territorio e testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale, apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017 ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo *“la progressiva saturazione dei siti”*, proponendo di *“sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”*, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura dell'allora MISE, MATTM E MIT)”;

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – *“Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020”*, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì che il *“Monitoraggio dei target nazionali e regionali – burden sharing”*, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;



CONSIDERATO che il documento interministeriale dell'allora MATTM e MiSE, relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti, proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante; "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR"»;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio competenti per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III di questa Direzione generale;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalle competenti Soprintendenze Archeologia



A

Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nei relativi pareri endoprocedimentali e dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG ABAP nei contributi istruttori;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Crono Rinnovabili S.r.l. per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Longa" da realizzarsi nel comune di Montemilone (PZ) e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di Montemilone (PZ) e Venosa (PZ), avente potenza nominale pari a 61,6 MW.

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola

Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA

Luigi La Rocca